

Roma, 3 luglio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 086/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Primi chiarimenti in merito al D.L.gs. 39/2013

Si informa il sistema delle aziende associate che la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha emanato le Delibere n. 46/2013, 47/2013 e 48/2013 del 27 giugno scorso. Negli atti in esame - i cui testi si allegano alla presente - la CIVIT fornisce i primi chiarimenti in merito al D.L.gs 39/2013, che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso "le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" in attuazione dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione).

Nello specifico, nella **Delibera n. 48/2013**, la CIVIT interviene al fine di superare le criticità derivanti dalla formulazione dell'articolo 7, D.L.gs. 39/2013, che, sulla base del tenore letterale, potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni orientate a far valere la causa ostativa ivi introdotta non soltanto in relazione al conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche con riferimento alla conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico.

La Commissione, analizzando la *ratio* della disciplina recata dalla disposizione *de qua* - che "**consiste nell'evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica, non nell'escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato**" - e la collocazione sistematica di detta norma nel *corpus* del D.L.gs. 39/2013, ritiene che "**l'art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto**".

In proposito si ricorda che Confservizi aveva sottoposto alla CIVIT, nel corso dell'audizione dello scorso 19 giugno, tra le altre, le problematiche sollevate dall'applicazione della previsione in discussione (vedi Circolare Prot. n. 076/2013/D/gg del 20 giugno 2013).

In considerazione della rilevanza del tema trattato, prendendo atto delle posizioni - a volte confliggenti - che, a livello istituzionale, stanno emergendo in materia, la scrivente ha ritenuto improcrastinabile richiedere nuovamente agli organi competenti di intervenire attraverso una norma di interpretazione autentica o una modifica normativa che chiarisca la reale portata dell'articolo 7, escludendone l'applicazione nell'ipotesi di rinnovo dell'incarico.

La **Delibera n. 46/2013** tratta, invece, della problematica collegata all'efficacia temporale della nuova disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013. In sintesi, ad avviso della Commissione, il provvedimento non porrebbe "alcun problema di retroattività e, conseguentemente, di violazione dell'invocato principio tempus regit actum", in quanto le norme ivi recate "non incidono sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi, mentre ben può la legge sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta contra legem attraverso apposita procedura". Infatti, "gli incarichi e le cariche presi in esame" dalle misure in discussione "comportano l'espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo". La circostanza per la quale "l'origine dell'incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta". Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in assenza di una specifica previsione legislativa che disponga il differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità, la CIVIT ritiene che le stesse siano "di immediata applicazione". Tale impostazione risulterebbe confermata dal contenuto delle lettere e) e f), comma 50, articolo 1, della legge anticorruzione - che affidano al legislatore delegato la disciplina dei casi di incompatibilità di incarichi "**già conferiti**" - e degli articoli 9, comma 1, 12, comma 1 e 15, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, che fanno riferimento "ai casi di assunzione e **mantenimento** dell'incarico incompatibile o divenuto tale".

La **Delibera n. 47/2013** chiarisce il rapporto tra le previsioni dell'articolo 4 del D. L. 95/2012 (c.d. spending review 2), convertito, dalla Legge 135/2012, e gli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 39/2013. Analizzandone la portata, la Commissione conclude che le norme de quibus **non si pongono "in diretto e integrale contrasto"**. Infatti, secondo la Commissione "la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l'ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall'art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato". Analoghe conclusioni valgono per il comma 5, dell'articolo 4, "nel senso che, nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni".

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese

